

Ordinanza dell'UFSP sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

(Ordinanza dell'UFSP sugli stupefacenti, OStup-UFSP)

Modifica del 9 novembre 2001

*L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
ordina:*

I

L'ordinanza dell'UFSP del 12 dicembre 1996¹ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

(Ordinanza di Swissmedic sugli stupefacenti, OStup-Swissmedic)

Ingresso

L'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto),

visto l'articolo 3 lettere a-e dell'ordinanza del 29 maggio 1996² sugli stupefacenti (OStup),

Sostituzione di un'espressione:

nell'articolo 5 l'espressione «UFSP» è sostituita con l'espressione «Istituto».

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

9 novembre 2001

In nome del Consiglio dell'Istituto:

Il presidente, Peter Fuchs

¹ RS 812.121.2

² RS 812.121.1